



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO**

Roma, data del protocollo

Alle Direzioni centrali del Dipartimento

Agli Uffici di staff del Capo Dipartimento
e del Capo del CNVVF

Alle Direzioni regionali ed interregionali VVF

Ai Comandi provinciali VVF

Ai Reparti volo VVF

Oggetto: Trasmissione DM n. 25 del 23.02.2017 – Personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato.

Si trasmette il decreto in oggetto indicato, riguardante i requisiti per il rilascio di brevetti e licenze aeronautiche VVF, e relative abilitazioni, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di determinati titoli aeronautici e che disciplina quindi, in particolare, le modalità di rilascio per conversione dei brevetti e delle licenze VVF, e relative abilitazioni, al personale pilota e specialista trasferito dal Corpo forestale dello Stato.

Il suindicato decreto aggiorna e sostituisce il decreto n. 6 del 20.03.2014, che pertanto viene abrogato.

Il decreto n. 25 del 23.02.2017 apporta, inoltre, alcuni limitati aggiornamenti anche al decreto n.53 del 22 ottobre 2015, per motivi di congruenza e per tener conto di ulteriori esigenze scaturite dall'esperienza applicativa dello stesso.

La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico e la Direzione centrale per la formazione procederanno, per quanto di competenza e nei tempi strettamente necessari, al rilascio dei brevetti e delle licenze aeronautiche VVF al personale aeronavigante proveniente dal CFS.

IL DIRETTORE CENTRALE
Romano
(firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 13, comma 4, della legge 5 dicembre 1988 n. 521, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;

VISTI gli articoli 744 e 748 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2014 concernente la delega al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014, n. 6 che disciplina la conversione dei titoli aeronautici militari e civili in titoli aeronautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53 relativo all'aggiornamento delle disposizioni in materia di procedure per la regolamentazione dei titoli aeronautici e delle correlate abilitazioni e qualificazioni, da rilasciare al personale aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTI i provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato, nn. 0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre 2016, adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente del personale del predetto Corpo assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello aeronavigante;

VISTO il decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 3198 del 28 dicembre 2016, con il quale il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello aeronavigante, è stato inquadrato negli istituiti ruoli AIB ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono stati trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra l'altro, personale aeronavigante, mezzi aerei e relative risorse logistiche del Corpo forestale dello Stato, per le finalità ivi indicate;

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

RITENUTO necessario, a seguito dell'emanazione del decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, riformulare le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014, n. 6, , in particolare per gli aspetti che riguardano il rilascio di brevetti e licenze aeronautiche dei vigili del fuoco attraverso la conversione di brevetti militari e licenze civili;

RITENUTO, altresì, necessario apportare modifiche ed integrazioni al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53 sulla scorta dell'esperienza applicativa del decreto stesso;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

DECRETA

Articolo 1

Termini e definizioni

1. I termini e le definizioni utili ai fini del presente decreto sono i seguenti:
 - a) *AIB*: Antincendio boschivo;
 - b) *Corso di standardizzazione*: corso svolto da istruttore professionale sul Tipo (TRI) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'obiettivo di uniformare le conoscenze e le capacità del candidato rispetto a quelle previste per il personale aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) *Limitazione*: indica una condizione che deve essere rispettata nell'esercizio delle prerogative della licenza VVF, connessa alle abilitazioni possedute o all'idoneità psicofisica;
 - d) *MTOW*: peso massimo al decollo dell'aeromobile;
 - e) *Voli di istituto*: ogni volo effettuato per esigenze tecniche, logistiche, didattiche o addestrative, limitatamente alle abilitazioni possedute, compiuto secondo procedure e modalità stabilite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Ulteriori termini e definizioni utili ai fini del presente decreto sono riportati nell'allegato A del decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 ottobre 2015, n. 53, di seguito denominato decreto n. 53 del 2015.

Articolo 2

Rilascio del brevetto di pilota di aeromobile dei vigili del fuoco

1. I brevetti VVF di pilota di elicottero e di pilota di aereo possono essere rilasciati al personale che espleta funzioni tecnico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inclusi direttivi e dirigenti, attraverso la conversione di brevetti militari e licenze professionali civili in corso di validità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, in ambito civile sono considerate idonee le licenze di pilota commerciale CPL(A) o CPL(H) e di pilota di linea ATPL(A) o ATPL(H). In ambito militare sono considerati idonei i brevetti di Pilota Militare (BPM), di Pilota d'Aeroplano (BPA), di Pilota Militare di Elicottero (BPME), di Pilota d'Elicottero (BPE) o altra dichiarazione d'addestramento equivalente rilasciata da autorità di forza armata del Ministero della difesa.
3. I brevetti VVF di pilota di elicottero e di pilota di aereo di cui al comma 1 sono rilasciati, in accordo alla categoria di aeromobile, contestualmente alle corrispondenti licenze di pilota di elicottero e di pilota di aereo, in esito al superamento degli esami previsti all'articolo 4 e, per il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato, all'articolo 8.

Articolo 3

Rilascio del brevetto di specialista di aeromobile dei vigili del fuoco

1. I brevetti VVF di specialista di elicottero e di specialista di aereo possono essere rilasciati al personale che espleta funzioni tecnico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inclusi direttivi e dirigenti, attraverso la conversione di brevetti militari e licenze professionali civili in corso di validità.
2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, in ambito civile sono ritenute idonee le licenze di manutentore aeronautico (LMA), rilasciate secondo la normativa dell'*European Aviation Safety Agency* (EASA). In ambito militare è considerato idoneo il brevetto di specialista di aeromobile, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore presso le forze armate italiane.
3. I brevetti VVF di specialista di elicottero e di specialista di aereo possono essere rilasciati al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso l'Ufficio per il servizio aereo, in possesso di laurea in ingegneria, che abbia acquisito le competenze di gestione della navigabilità, manutenzione degli aeromobili e sicurezza del volo, attraverso un percorso formativo predisposto dalla Direzione centrale per la formazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio coordinamento soccorso aereo, e approvato dal dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. I brevetti VVF di specialista di elicottero e di specialista di aereo di cui al presente articolo sono rilasciati, in accordo alla categoria di aeromobile, contestualmente alle corrispondenti licenze di specialista di elicottero e di specialista aereo, in esito al superamento degli esami previsti all'articolo 5 e, per il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato, all'articolo 8.

Articolo 4

Rilascio della licenza di pilota dei vigili del fuoco

1. Le licenze VVF di pilota di elicottero e di pilota di aereo dei vigili del fuoco sono rilasciate al personale di cui all'articolo 2, in accordo alla categoria di aeromobile, a seguito del superamento del corso di abilitazione su almeno un tipo di aeromobile in dotazione al Corpo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

nazionale dei vigili del fuoco, ovvero del controllo professionale, anche a seguito della frequenza di un corso di standardizzazione, nel caso in cui l'abilitazione al pilotaggio del tipo di aeromobile sia già posseduta.

2. Gli esami per il rilascio delle licenze VVF di pilota di elicottero e di pilota di aereo di cui al comma 1 sono svolti con le modalità e dalla Commissione previste, rispettivamente, agli articoli 15 e 16 del decreto n. 53 del 2015.

Articolo 5

Rilascio della licenza di specialista di aeromobile dei vigili del fuoco

1. Le licenze VVF di specialista di elicottero e di specialista di aereo sono rilasciate al personale di cui all'articolo 3, in accordo alla categoria di aeromobile, a seguito del superamento del corso di manutenzione su almeno un tipo di aeromobile in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero del controllo professionale anche a seguito della frequenza di un corso di standardizzazione, nel caso in cui l'abilitazione alla manutenzione sul tipo di aeromobile sia già posseduta.
2. Gli esami per il rilascio delle licenze di specialista di elicottero e di specialista di aereo di cui al comma 1 sono svolti con le modalità e dalla Commissione previste, rispettivamente, agli articoli 15 e 16 del decreto n. 53 del 2015.

Articolo 6

Rilascio della licenza di pilota e manutentore di SAPR Mini e Micro dei vigili del fuoco

1. La licenza VVF di pilota e manutentore di SAPR Mini e Micro può essere rilasciata al personale che espleta funzioni tecnico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inclusi direttivi e dirigenti, attraverso la conversione di brevetti militari e attestati civili professionali di operatore o pilota di SAPR Mini e Micro in corso di validità.
2. La licenza VVF di pilota e manutentore di SAPR Mini e Micro è rilasciata a seguito del superamento del corso di abilitazione su almeno un tipo di SAPR in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero del controllo professionale, anche a seguito della frequenza di un corso di standardizzazione, nel caso in cui l'abilitazione al pilotaggio del tipo di SAPR sia già posseduta.
3. Gli esami per il rilascio della licenza di pilota e manutentore di SAPR Mini e Micro di cui al comma 1 sono svolti con le modalità e dalla Commissione previste, rispettivamente, agli articoli 15 e 16 del decreto n. 53 del 2015.

Articolo 7

Abilitazioni e qualificazioni

1. Le abilitazioni e le qualificazioni previste negli articoli 13 e 26 del decreto del 22 ottobre 2015, n. 53 possono essere rilasciate al personale pilota e specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per conversione di analoghe abilitazioni e qualificazioni possedute.
2. Nel caso in cui le abilitazioni e le qualificazioni di cui al comma 1 non fossero in corso di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

validità, la Direzione centrale per la formazione definisce e dà corso alla necessaria attività di addestramento per il ripristino delle specifiche competenze.

3. Le abilitazioni e le qualificazioni sono rilasciate dalla Direzione centrale per la formazione a seguito del superamento degli esami di idoneità, da effettuarsi con le modalità e dalla Commissione previste, rispettivamente, agli articoli 15 e 16 del decreto n. 53 del 2015.
4. Le abilitazioni e le qualificazioni di cui al comma 1, possono essere rilasciate con limitazioni, secondo le determinazioni della Commissione incaricata di effettuare gli esami.

Articolo 8

Personale aeronavigante trasferito dal Corpo forestale dello Stato

1. Per il personale pilota di elicottero proveniente dal Corpo forestale dello Stato, le abilitazioni per la linea di volo AB412 di pilota abilitato (TR), di copilota pronto impiego (CPI) e di capo equipaggio (CE) dei vigili del fuoco sono rilasciate, con riferimento alla Tabella A/1 "Conversione abilitazioni piloti CFS" riportata in allegato A, a seguito di controllo professionale svolto da una commissione composta da un dirigente e un direttivo dell'Ufficio coordinamento soccorso aereo della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico e due piloti istruttori e uno specialista istruttore dei vigili del fuoco, nominata con decreto del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per il personale specialista di elicottero trasferito dal Corpo forestale dello Stato (CFS), le abilitazioni per la linea di volo AB412 di tecnico di bordo (TB) dei vigili del fuoco sono rilasciate, con riferimento alla Tabella A/2 "Conversione abilitazioni specialisti CFS" riportata in allegato A, a seguito di controllo professionale svolto dalla commissione di cui al comma 1.
3. Per il personale specialista di elicottero trasferito dal Corpo forestale dello Stato (CFS), le abilitazioni per la linea di volo AB412 di specialista abilitato (ST), operatore controllore (CS - Cat. A, B1, B2, C) sono rilasciate, con riferimento alla Tabella A/2 "Conversione abilitazioni specialisti CFS" riportata in allegato A, a seguito di controllo professionale svolto nell'ambito del rinnovo del certificato di organizzazione di manutenzione da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
4. Ai fini della migliore valutazione dei curricula professionali del personale aeronavigante trasferito dal Corpo forestale dello Stato, la Commissione di cui al comma 1 può essere supportata da istruttori di volo e di manutenzione trasferiti dallo stesso Corpo forestale dello Stato.
5. I controlli professionali di cui ai commi 1 e 2 sono svolti con riferimento alle procedure in uso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia per il personale pilota che specialista e possono riguardare anche attività finalizzate al riconoscimento di ulteriori abilitazioni previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto n. 53 del 2015.
6. Le abilitazioni e qualificazioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate con limitazioni, secondo le determinazioni della Commissione incaricata.
7. Per il personale pilota e specialista trasferito dal Corpo forestale dello Stato le abilitazioni dei vigili del fuoco senza limitazioni sono rilasciate mediante percorsi formativi e modalità definite



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le attività formative sono effettuate dopo la conversione delle licenze.

8. Per il personale trasferito dal Corpo forestale dello Stato, le abilitazioni VVF per la linea di volo Erickson S64 di pilota abilitato (TR), di copilota pronto impiego (CPI), di capo equipaggio (CE), di specialista abilitato (ST), di operatore controllore (CS - Cat. A, B1, B2, C) e di tecnico di bordo (TB) dei vigili del fuoco sono rilasciate a seguito di controllo professionale svolto nell'ambito del rinnovo dei certificati di operatore lavoro aereo e di organizzazione di manutenzione da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Articolo 9

Modifiche al decreto n. 53 del 2015

1. Nelle premesse del decreto n. 53 del 2015, le parole "Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014, concernente" sono sostituite dalle seguenti: "Viste le vigenti disposizioni concernenti".
2. Nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto n. 53 del 2015 le parole ", secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014" sono eliminate.
3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto n. 53 del 2015 è sostituito con il seguente: "3. La Direzione centrale per la formazione acquisisce gli atti relativi agli esami svolti presso le strutture di formazione esterne, sia civili che militari, e cura l'iter per il rilascio dei brevetti.". L'articolo 9 del medesimo decreto è, conseguentemente, soppresso.
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto n. 53 del 2015 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La Direzione centrale per la formazione cura l'iter per il rilascio delle licenze.".
5. All'articolo 12, comma 3, del decreto n. 53 del 2015 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La Direzione centrale per la formazione cura l'iter per il rilascio della licenza.".
6. All'articolo 13, comma 8, del decreto n. 53 del 2015 la parola "professionali" è sostituita dalla seguente "aeronautici".
7. All'articolo 16, comma 1, terzo alinea del decreto n. 53 del 2015 le parole "due funzionari direttivi" sono sostituite dalle seguenti: "Un funzionario direttivo".
8. L'articolo 16, comma 5 del decreto n. 53 del 2015 è sostituito con il seguente "Per i corsi di formazione svolti presso strutture di formazione esterne, sia militari che civili, la Direzione centrale per la formazione, e provvede a curare l'iter per il rilascio delle abilitazioni, alla trascrizione delle stesse sulle licenze e alla conservazione degli atti.". Il comma 6 del medesimo articolo è, conseguentemente, soppresso.
9. All'articolo 18, comma 1, del decreto n. 53 del 2015 le parole "ordinariamente con cadenza annuale" sono sostituite dalle seguenti: "ordinariamente, rispettivamente, con cadenza annuale e biennale".
10. All'articolo 26, al comma 1, del decreto n. 53 del 2015 sono eliminate le seguenti parole: "ovvero di qualsiasi peso in condizioni BLOS" e ", incluse quelle per SAPR Mini e Micro,;" al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

comma 2 le parole “in condizioni VLOS o EVLOS” sono sostituite dalle seguenti “in condizioni VLOS, EVLOS e BVLOS in funzione delle abilitazioni acquisite”; al comma 3 dopo le parole “Ai fini della conduzione dei SAPR” sono aggiunte le parole “di MTOW > di 6,25 kg”.

11. Nell'allegato A “Termini e definizioni” del decreto n. 53 del 2015 il termine “BLOS (Beyond Line of Sight)” è sostituito con il termine “BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)”.
12. Gli allegati E/1 ed E/2 di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto n. 53 del 2015 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: “E1 Rev.1” ed “E2 Rev.1”.
13. L'allegato F di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto n. 53 del 2015 è sostituito dal seguente: “F Rev.1”.

Articolo 10

Disposizioni finali e abrogazioni

1. La Direzione centrale per la formazione provvede a curare l'iter tecnico-amministrativo ai fini del rilascio, da parte del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei brevetti e delle licenze di cui al presente decreto.
2. Le licenze sono aggiornate attraverso il sistema informatico della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione dell'acquisizione di nuove abilitazioni, a cura della Direzione centrale per la formazione, o in occasione dei rinnovi periodici, a cura delle competenti Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Nell'allegato A “Termini e definizioni” del decreto n. 53 del 2015” i termini “BPM”, “BP”, “PPL”, “CPL” e “ATPL” qualora seguiti da “A”, “(A)” o “/A” si riferiscono all'aeroplano, qualora seguiti da “E”, “(H)” o “/H” si riferiscono all'elicottero.
4. E' abrogato il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 18 marzo 2014, n. 6.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

F. Frattasi
(Frattasi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Allegato A

Tabella A/1 "Conversione abilitazioni piloti CFS"

<u>Abilitazione CFS posseduta su AB412</u>	<u>Abilitazione VVF da rilasciare su AB412</u>
Pilota abilitato (PA)	Pilota abilitato (TR)
Pilota operativo limitato (POL)	copilota pronto impiego (CPI) o pilota capo equipaggio (CE), limitato ai voli d'istituto
Pilota operativo (PO)	pilota capo equipaggio (CE), limitato ai voli di istituto ed AIB
Pilota elisoccorritore (HHO)	pilota capo equipaggio (CE), con esclusione impiego su acqua con sommozzatori o elisoccorritori ed impiego elicottero in CAT A per voli HETMS
Pilota Istruttore / Esaminatore (TRI/TRE)	Pilota Istruttore / Esaminatore (TRI/TRE), limitato ai voli di istituto ed AIB

Tabella A/2 "Conversione abilitazioni specialisti CFS"

<u>Abilitazione CFS posseduta su AB412</u>	<u>Abilitazione VVF da rilasciare su AB412</u>
Specialista abilitato (SA)	Specialista abilitato (ST)
Specialista operatore controllore (CS - Cat. A, B1, B2, C)	Specialista operatore controllore (CS - Cat. A, B1, B2, C)
Specialista tecnico di bordo	Specialista tecnico di bordo (TB), con esclusione impiego su acqua con sommozzatori o elisoccorritori

